



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

ORDINANZA N. 139 DEL 19/12/2024

Proponente: Area 2 Pianificazione Territoriale, Ambientale e Attività Culturali

DIVIETO DI CONSUMO, DI SOMMINISTRAZIONE E DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE E NON ALCOLICHE
OGGETTO: CONTENUTE IN BOTTIGLIE E/O BICCHIERI DI VETRO O IN LATTINE DURANTE I FESTEGGIAMENTI PER LA NOTTE DI SAN SILVESTRO 2024 E PER IL CAPODANNO 2025.

IL SINDACO

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 198 del 1° ottobre 2024 di: *“Natale...è Mirano”*: *Linee di indirizzo per la realizzazione degli eventi per il Natale 2024/2025*”;

VISTA la determinazione n.1094 del 26 novembre u.s. con la quale è stata approvata la planimetria dell’area interessata agli eventi rientranti all’interno di *“Natale...è Mirano - 2024”*;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 992 del 4 novembre 2024 con la quale è stato affidato il servizio per la realizzazione di eventi aggregativi per gli interventi di *“Natale è ...Mirano”*, periodo dicembre 2024 – gennaio 2025;

RILEVATO che tra gli eventi in calendario durante il periodo natalizio vi è il tradizionale concerto di Capodanno che si svolgerà in Piazza Martiri nella notte tra martedì 31 dicembre 2024 e mercoledì 1° gennaio 2025;

CONSIDERATO che l’evento, che tradizionalmente determina un grande afflusso di persone, principalmente giovani, nel Centro Storico di Mirano, può dar luogo a criticità sotto il profilo di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;

CONSIDERATO che durante l’evento vengono consumate in loco bevande, detenute o acquistate per asporto, e che i relativi contenitori, per lo più di vetro o alluminio, vengono abbandonati ovunque e possono costituire fonte di potenziale pericolo per coloro che transitano, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare od offendere con conseguenze gravi sotto l’aspetto dell’ordine pubblico;

RITENUTO per ragioni di incolumità e sicurezza urbana, allo scopo di prevenire situazioni che potrebbero arrecare danno, molestia o disturbo alle persone, vietare, in tutta l’area interessata dalla manifestazione e le vie limitrofe, il consumo e la vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche, contenute in contenitori di vetro e in lattine, ad eccezione di quelle consumate all’interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande e nei relativi spazi esterni di pertinenza autorizzati;

VALUTATO di limitare l'efficacia del provvedimento all'area di Piazza Martiri e vie limitrofe: Via Barche, Via XX Settembre, Via Castellantico, Via Bastia Entro, Via Bastia Fuori, Calle Ghirardi, Piazzale Pio XII, Piazza Vittorio Emanuele, Piazza Nello e Paolo Errera, Viale Rimembranze, Via Cavin di Sala (sino all’intersezione con Via Torino), Via Vittoria (sino alla rotonda con Via Taglio) e Via Gramsci dalle ore 21,00 del 31 dicembre 2024 alle ore 03,00 del 01 gennaio 2025 in occasione



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

dei festeggiamenti di Capodanno;

VISTO il verbale della conferenza dei servizi svoltasi il giorno 20 novembre 2024;

DATO atto che il presente provvedimento è stato comunicato al Prefetto della Città Metropolitana di Venezia ai sensi di quanto previsto dall'art.54, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 con nota prot.56828 del 17 dicembre 2024;

VISTA la nota pervenuta in data 18 dicembre 2024 – prot.57071 con la quale la Prefettura di Venezia – Ufficio Territoriale del Governo, preso atto della comunicazione preventiva, ha affermato di non aver alcun rilievo da fare;

VISTO l'art. 54 e 7 bis del D. Lgs. 267/2000, di approvazione del T.U. degli EE.LL. e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 17 della Legge n. 689/1981;

ORDINA

il divieto, dalle ore 21.00 del 31 dicembre 2024 alle ore 03.00 dello 01 gennaio 2025, nell'area di Piazza Martiri e vie limitrofe, Via Barche, Via XX Settembre, Via Castellantico, Via Bastia Entro, Via Bastia Fuori, Calle Ghirardi, Piazzale Pio XII, Piazza Vittorio Emanuele, Piazza Nello e Paolo Errera, Viale Rimembranze, Via Cavin di Sala (sino all'intersezione con Via Torino), Via Vittoria (sino alla rotonda con Via Taglio) e Via Gramsci:

1. di somministrare e vendere bevande in bottiglie e/o bicchieri di vetro e lattine. La somministrazione dovrà avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita;
2. di utilizzo e trasporto di bottiglie di vetro e/o bicchieri e lattine per il consumo di bevande di qualsiasi genere.

Il divieto di cui ai punti 1) e 2) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree esterne del pubblico esercizio di pertinenza dell'attività.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria entro i limiti edittali di cui all'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., da euro 25,00 a €. 500,00, con facoltà del Sindaco di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente;



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

- che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Venezia nonché, per quanto di competenza in merito alle azioni per il controllo e sull'osservanza della presente ordinanza, al Comando dei Carabinieri di Mirano, all'Unione dei Comuni del Miranese – Corpo di Polizia Locale, alla Guardia di Finanza di Mirano.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio comunale
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio comunale.

IL SINDACO
BAGGIO TIZIANO

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*